


# *Aiuti di Stato e PSR/SSL*

*6 febbraio 2018*

*A cura di Giuseppe Rosario Mazzeo  
Referente Aiuti di Stato AdG FEASR  
giusto DPGR 41/17*



# ***1. Aiuti di Stato: quadro normativo***

# ***2. Registro nazionale aiuti***

# Cos'è un aiuto di Stato?

Non esiste, nella normativa europea, una definizione, neppure indiretta, di “aiuto di Stato”.

## *Articolo 107, paragrafo 1 del TFUE*

Salvo *deroghe* contemplate dai trattati, sono **incompatibili** con il mercato interno, nella misura in cui *incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

***Il Trattato vieta in linea generale gli aiuti di Stato, in quanto incompatibili con il mercato unico europeo***

UNIONE EUROPEA  
FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura

PSR 14-20  
Campania

*In altri termini, affinché una misura o un'operazione rientri nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE e, quindi, sia assoggettata al principio di incompatibilità, occorre che la stessa:*

- **abbia origine "statale": "...aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali...";**
- **conceda un vantaggio (selettivo) a talune imprese o talune produzioni: "...favorire talune imprese o talune produzioni...";**
- **falsi o minacci di falsare la concorrenza;**
- **incida sugli scambi tra gli Stati membri.**

Secondo la giurisprudenza, questi quattro criteri vanno intesi cumulativamente e devono manifestarsi tutti contemporaneamente affinché si possa affermare che una misura costituisce un aiuto di Stato.

## Origine statale e forma degli aiuti

L'espressione "**origine statale dell'aiuto**" è piuttosto ampia. "...un aiuto di Stato può essere concesso non solo direttamente dallo Stato, ma anche da organismi pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa al fine di gestire l'aiuto (...). Lo Stato è infatti perfettamente in grado, con l'esercizio del suo potere dominante sulle imprese pubbliche, di orientare l'utilizzo delle loro risorse per finanziare, se del caso, vantaggi specifici a favore di altre imprese..."

Un intervento dello Stato è atto a costituire un aiuto indipendentemente dalla **forma** che assume.

### *Esempi di forme di aiuto*

forme classiche sovvenzione, della riduzione o dell'esonero fiscale, del prestito a tasso agevolato o del bonifico degli interessi, della garanzia.

forme meno frequenti la vendita, cessione o locazione di fabbricati o terreni ad un prezzo che non corrisponde a quello di mercato; l'applicazione di tariffe pubbliche fissate ad un livello inferiore a quello di mercato; l'acquisto di beni o servizi ad un prezzo superiore a quello di mercato; l'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie



## vantaggio selettivo a favore di attività economiche

Per valutare se una misura statale costituisca un aiuto, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceve un **vantaggio economico** che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato

*conferisce un vantaggio un intervento statale che colloca le imprese alle quali si applica in una situazione più favorevole rispetto ad altre. In particolare, sono considerati aiuti gli interventi i quali, in varie forme, **alleviano gli oneri che di regola gravano sul bilancio di un'impresa** e che di conseguenza, anche senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti. Il vantaggio, inoltre, può essere anche indiretto.*

Affinché vi sia un **vantaggio**, occorre che l'intervento riconducibile allo Stato sia **selettivo**. La nozione di vantaggio concesso ai beneficiari di un aiuto si determina in comparazione con altre imprese dello stesso Stato membro e non con imprese di un altro Stato membro

*La selettività può operare discriminando a seconda della dimensione dell'impresa, del settore di attività, di criteri che permettono discriminazioni di altro tipo tra le imprese, del territorio in cui si applica la misura (selettività geografica) o in virtù di un potere discrezionale riconosciuto alle autorità pubbliche per quanto riguarda l'attuazione della misura.*



UNIONE EUROPEA

FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura

PSR 14-20  
Campania

**vantaggio selettivo a favore di attività economiche**

il vantaggio deve essere accordato a soggetti qualificabili **come imprese**. In caso contrario non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

Nella disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la nozione di impresa è piuttosto ampia e comprende **qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento**. Per attività economica si intende ogni attività che preveda l'offerta su un mercato di beni e servizi

*Le attività che si ricollegano all'esercizio di prerogative tipiche dei pubblici poteri da parte dello Stato o di autorità che agiscono entro i limiti della loro sfera di competenza pubblica non presentano, invece, carattere economico che giustifichi l'applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal trattato, **anche se tali attività sono svolte da un ente di diritto privato su incarico delle autorità pubbliche. (M 7)***



## L'incidenza sulla concorrenza

La nozione di distorsione della concorrenza deve interpretarsi in maniera ampia, prendendo in considerazione non solamente l'incidenza effettiva sulla concorrenza, ma anche la sola minaccia sulla concorrenza

## L'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri

La nozione di "incidenza sugli scambi tra gli Stati membri", come le altre, è una nozione d'interpretazione ampia.

Non è, inoltre, necessario che l'impresa beneficiaria dell'aiuto partecipi direttamente alle esportazioni

*De minimis*



## il principio generale previsto dal trattato è quello dell'incompatibilità degli aiuti di Stato

### *Articolo 107, paragrafo 1 del TFUE*

*Salvo **deroghe** contemplate dai trattati, sono **incompatibili** con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.*

*il principio generale previsto dal trattato è quello dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno e che da giurisprudenza costante risulta che le deroghe a questo principio devono interpretarsi in senso restrittivo, anche per gli aiuti compatibili de jure. Nell'ambito del controllo effettuato dalla Commissione, l'onere di apportare gli elementi giustificativi della compatibilità dell'aiuto incombe allo Stato interessato.*

## ***Gli aiuti compatibili de jure (articolo 107, paragrafo 2 del TFUE)***

### ***Articolo 107, paragrafo 2 del TFUE***

*Sono compatibili con il mercato interno:*

- gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;*
- gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;*
- gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.*

***La compatibilità di diritto implica due conseguenze fondamentali: in primo luogo, queste tre categorie di aiuti non sono sottoposte al divieto di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE; inoltre, la Commissione non gode di alcun potere discrezionale nella valutazione della compatibilità dell'aiuto. La Commissione si limita a verificare, in maniera oggettiva, l'esistenza dei presupposti per l'applicabilità delle deroghe.***

## **Gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili (articolo 107, paragrafo 3 del TFUE)**

### **Articolo 107, paragrafo 3 del TFUE**

*Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:*

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;**
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;*
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;**
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;*
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.*

*Gli aiuti che possono essere ritenuti compatibili (articolo 107, paragrafo 3 del TFUE)*

*Il paragrafo 3 dell'articolo 107 del TFUE, a differenza del paragrafo 2, "...**conferisce alla Commissione un potere discrezionale**, prevedendo che gli aiuti da esso menzionati '**possono**' essere considerati compatibili col mercato comune". Il **potere discrezionale** di cui dispone la Commissione, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, è **ampio** ed il suo esercizio implica **valutazioni di ordine economico e sociale che devono essere effettuate nel contesto dell'Unione europea**.*

**Articolo 108, paragrafo 3, ultimo comma, del TFUE**

Alla Commissione sono **comunicati**, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

Dall'insieme delle regole in materia di aiuti di Stato ne derivano, salvo eccezioni, diversi livelli di gestione del controllo dei nuovi aiuti:

1. aiuti soggetti a notifica e per i quali esistono orientamenti o altri atti che definiscono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per valutarne la compatibilità con il mercato interno;
2. aiuti esentati dall'obbligo di notifica, per i quali il controllo avviene ex post, sulla base soprattutto delle relazioni annuali presentate dagli Stati membri;
3. *aiuti soggetti a notifica e per i quali non esistono orientamenti o altri atti che definiscono i criteri utilizzati dalla Commissione europea per valutarne la compatibilità con il mercato interno; in questo caso la Commissione valuta la possibilità di applicare direttamente le deroghe previste dal Trattato.*



**Notifica** - Nei casi in cui si procede a notifica, la Commissione effettua un controllo ex ante, ma rimane comunque anche il controllo ex post, che avviene soprattutto sulla base delle relazioni annuali.

*La Commissione ha adottato alcuni atti, pubblicati sulla GUUE, (es.: comunicazioni, orientamenti, discipline) che costituiscono ormai un vero e proprio corpus di regole di condotta che indicano gli orientamenti e i criteri seguiti dalla Commissione per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato ad essa notificati in virtù dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.*

**Esenzione dalla notifica** - In virtù di una delega conferitale dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 994/98270, la Commissione ha adottato alcuni regolamenti che esentano (regolamenti di esenzione) gli Stati membri dall'obbligo di notifica di alcuni aiuti. In questo caso il controllo è effettuato ex-post.

**I regolamenti *de minimis*** esentano gli Stati membri dall'obbligo di notifica per i finanziamenti che rientrano nel loro campo di applicazione. Dal punto di vista concettuale, può essere utile ricordare che gli interventi in regime de minimis non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE in quanto non incidono sugli scambi tra gli Stati membri





*Il settore agricolo è disciplinato da regole specifiche in materia di aiuti di Stato. La particolare situazione deriva dall'esistenza di una politica comune dell'agricoltura e della conseguente necessità di coerenza tra questa politica, soprattutto per quanto attiene ai finanziamenti europei del settore, e la politica degli aiuti di Stato.*

Il trattato – **art 38-** dispone che il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli e che per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti

Inoltre, **l'articolo 42** del TFUE prevede che le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

*Diversamente da altri settori, quindi, l'autorità della Commissione in materia di controllo e vigilanza sugli aiuti di Stato non deriva direttamente dal trattato, ma dalla normativa adottata conformemente alla procedura di cui dell'articolo 43 del TFUE.*



UNIONE EUROPEA

FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura



PSR 14-20

Campania



*Per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, il principio generale dell'applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato in tale contesto è fissato all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.*

*L'articolo 81, paragrafo 2, e l'articolo 82 del suddetto regolamento prevedono che le norme sugli aiuti di Stato non si applichino ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.*

*Al riguardo conviene osservare che, salvo nei casi in cui è diversamente definito, per settore dell'agricoltura – quindi riferibile all'art. 42 del trattato - s'intende la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del TFUE*



Pagamenti Sviluppo Rurale

	Parte cofinanziata UE	Parte cofinanziata SM	Top-ups	Finanziamento naz. puro
<b>Art. 42</b>	Le norme <u>adS</u> non si applicano	Le norme <u>adS</u> non si applicano	Le norme <u>adS</u> non si applicano (ma devono rispettare le condizioni dello SR)	Le norme <u>adS</u> si applicano
<b>Fuori art. 42</b>	Le norme <u>adS</u> si applicano	Le norme <u>adS</u> si applicano	Le norme <u>adS</u> si applicano	Le norme <u>adS</u> si applicano



In particolare, al PSR per le misure fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 si applicano le seguenti norme:

- *Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 204/01 “**Orientamenti** dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali” pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea C 204 del 01/07/2014;*
- ***Reg. (UE) n. 702/2014** della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U. dell’Unione europea L 193 del 01/07/2014; **ABER***
- ***Reg. (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U. dell’Unione europea L 187 del 26/06/2014; **GBER***
- ***Reg. (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013.*

## Le misure aiuto PSR/SSL

*Il Capitolo 13 del PSR riporta le misure che costituiscono aiuti di stato (sono fuori dal campo di applicazione dell'art. 42 del TFUE -no allegato I) e che quindi necessitano di una «valutazione» circa la compatibilità riguardo alla normativa specifica con l'indicazione della norma di riferimento dell'Unione in base alla quale il regime si attua.*

**Tip 7.2.2 – Reg 651/14**

**Tip 16.3.1 – de minimis 1407/13**

**Tip 16.5.1 – de minimis 1407/13**

**Tip 16.6.1 – de minimis 1407/13**

**Tip 16.9.1 – de minimis 1407/13**

**Tip 6.2.1 - de minimis 1407/13**

**Tip 6.4.1 – de minimis 1407/13**

**Tip 6.4.2 – de minimis 1407/13**

**Tip 16.7.1 – in parte de minimis 1407/13**

**M1** – in parte (foreste -zone rurali)-Orientamenti agricoli 2014

**M2** - in parte (foreste -zone rurali e aggiornamento tecnici)-Orientamenti agricoli 2014

**Tip. 4.2.1** – in parte (prodotti in uscita fuori dall'all I)-Reg esenzione 702/14

**Tip 4.3.1** – in parte (viabilità forestale e privata)

**M8** – tutta -Reg esenzione 702/14

**M15** – tutta -Reg esenzione 702/14

**Tip 16.1.1** - (foreste - zone rurali)- Orientamenti agricoli 2014

**Tip 16.8.1** – tutta- Orientamenti agricoli 2014

**Tip 16.7.1** – in parte - Orientamenti agricoli 2014



# *Registro nazionale aiuti di Stato*



UNIONE EUROPEA  
FEASR





**LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015) note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/08/2015**

**Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato)**

**1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**".**





**Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato).**

**5- Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la **piena integrazione e interoperabilita'** del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.**

**6- Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello **sviluppo economico**, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle **politiche agricole** alimentari e forestali, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle **modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati** e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese.**



UNIONE EUROPEA

FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura

PSR 14-20  
Campania





*Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato)*

*7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la **trasmissione** delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (**spostato al 1 luglio 2017**), l'adempimento degli obblighi di **interrogazione** del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2.*

*I provvedimenti di **concessione** e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto **inserimento** delle informazioni nel Registro e l'avvenuta **interrogazione** dello stesso.*

*L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e **comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.***

***L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno***



# Registro aiuti di stato



**RNA - MiSE**



**SIAN aiuti agricoli – MiPAAF**



**SIAN/SIPA aiuti pesca - MiPAAF**



## Registro aiuti di stato



### RNA - MiSE

- Regolamento (UE) 651/2014 di esenzione generale
- Regolamento (UE) 1407/2013 *de minimis* generale



### SIAN aiuti agricoli – MiPAAF

### SIAN/SIPA aiuti pesca - MiPAAF

- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
- Regolamento (UE) 702/2014 di esenzione in agricoltura
- Regolamento (UE) 1408/2013 – *de minimis* agricolo (*no misure PSR*)

### OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ





# RNA - MiSE



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115.

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante le modalità di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;

Visto l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione di incentivi alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 31 dicembre 2016, recante nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che ha abrogato e sostituito il predetto decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca;

Visto l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impiego di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indagine e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

Visto, altresì, l'articolo 52, comma 6, della predetta legge n. 234 del 2012 che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;

- 1 -



**DECRETO 31 maggio 2017 , n. 115 ad oggetto: *Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.***

**Publicato sulla GURI serie generale n 175 del 28/7/2017 entrato in vigore il 12 agosto 2017.**



L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20 Campania



## RNA - MiSE

### Le misure PSR gestite in via esclusiva

Tip 7.2.2 – tutta

Tip 16.3.1 - tutta

Tip 16.5.1 – tutta

Tip 16.6.1 – tutta **M 19.2**

Tip 16.9.1 – tutta

Tip 6.2.1. - tutta

Tip 6.4.1 – tutta

Tip 6.4.2 – tutta

Tip 16.7.1 – in parte

## RUOLI E FUNZIONI

Referente per gli adempimenti di cui all'articolo 2 comma 2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 Ottobre 2002 - **referente aiuti AdG (DPGR 41/2017)**

- *il Referente per gli Adempimenti assume nell'ambito dell'Autorità il ruolo Unico di "Amministratore AOO"*
- ***è l'unico che può inserire nel registro una nuova Misura di Aiuto.***
- *abilita gli Uffici Gestori alla gestione successiva della singole Misure e alla registrazione degli Aiuti individuali.*
- *svolge funzioni amministrative di creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione di Uffici Gestori ed Utenti*



## Uffici Gestori

*Gli Uffici Gestori sono **gruppi di Utenti** che possono gestire:*

- 1. le Misure associate all'Ufficio in fase di registrazione della Misura*
- 2. **gli Aiuti individuali relativi a Bandi/Procedure attuative associati all'Ufficio in fase di Registrazione del Bando/Procedura attuativa.***

*Un GAL si configurerà come ufficio gestore per uno specifico bando su una specifica misura*



UNIONE EUROPEA  
FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20  
Campania





## Uffici Gestori Tipologie di utenze e profilatura GAL

**Amministratore UG (RAF - GAL):** l'Amministratore di un Ufficio Gestore può:

- gestire tutte le Misure (una misura può essere associata ad un solo ufficio Gestore) – *questa funzione sarà abilitata solo per la UOD 500701 dell'AdG*
  - può creare e gestire le procedure attuative delle Misure associate all'Ufficio Gestore a cui appartiene – *questa funzione sarà abilitata solo per la UOD 500701 dell'AdG*
- può accreditare i seguenti utenti interni all'ufficio:

**Scrittore UG (funzionario GAL):** Lo Scrittore dell'Ufficio Gestore può visualizzare tutte le Misure di Aiuto, nonché **gestire (creazione, modifica, cancellazione) gli Aiuti individuali** nell'ambito dei Bandi/Procedure Attuative per le quali il proprio Ufficio è stato abilitato. Può gestire l'elenco Deggendorf ed effettuate **visure e verifiche** su beneficiari ed Aiuti individuali.

**Lettore UG (funzionario GAL):** il Lettore dell'Ufficio Gestore può accedere, in sola lettura, a tutte le Misure, nonché agli Aiuti individuali. Può effettuare **visure e verifiche** su beneficiari ed Aiuti individuali.





Registro Nazionale degli aiuti di Stato

UNIONE EUROPEA  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE

GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indirizzo E-Mail


Password

Accedi

Accesso riservato alle Autorità Responsabili delle Misure di Aiuto e ai Soggetti Concedenti Aiuti Individuali  
Hai dimenticato la password? | Registra l'Autorità Responsabile di Misure di Aiuto


Supporto alla Registrazione Ministero dello Sviluppo Economico

La richiesta di accredito del RAF come Amministratore Ufficio Gestore va formulata dal Rappresentate Legale del GAL ed indirizzata all'AdG con l'utilizzo di uno specifico modello.




La documentazione a supporto dell'utilizzo del Registro è disponibile nella sezione "Supporto documentale", accessibile dalla Home page dell'area riservata del Registro. I corsi on-line sull'utilizzo del Registro sono fruibili all'indirizzo <https://edu.rna.gov.it>.









MODIFICA AIUTO INDIVIDUALE PER VARIAZIONE IMPORTO O CAMBIO BENEFICIARIO - PROCEDURA WEB

SOGGETTO CONCEDENTE - UTENTE AMMINISTRATORE UG O SCRITTORE UG



Note:  
 1. Box [ ] - step di sistema  
 2. Box [---] - step extrasistema  
 3. Box [ ] - step di sistema opzionale  
 4. Box [---] - step extrasistema opzionale



**È lo strumento con il quale devono essere effettuate le interrogazioni (visure) propedeutiche a concessioni ed erogazioni per qualsiasi aiuto indipendentemente dalla piattaforma di registrazione**

**Misure di aiuto gestite in *De minimis***

***Visura aiuti***

***Visura de minimis \****

**Misure di aiuto NON gestite in *de minimis***

***Visura aiuti***

***Visura Deggendorf***





## Esempio configurazione/gestione misura 19.2.1

*PSR Regione Campania -Misura 19.2.1-6.4.2 Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo attività extra-agricole da parte di PMI*

*La misura vien configurata con parametri «standard» dal referente AdG ed assegnata all'ufficio gestore UOD 500701 dell'AdG*

*Procedura attuativa della Misura 19.2.1-6.4.2 relativa allo specifico GAL*

*L'ufficio gestore UOD 500701 dell'AdG profila una procedura attuativa per ogni GAL che attiva la misura*

*Registrazione degli aiuti individuali concessi dal singolo GAL attraverso la Procedura attuativa della Misura 19.2.1-6.4.2 precedentemente definita e visure*

*I funzionari del singolo GAL abilitati come scrittori dal RAF*







## SIAN aiuti agricoli – MiPAAF



## SIAN aiuti agricoli – MiPAAF

### Le misure PSR registrate su SIAN (visure MiSE)

**M1** –in parte (foreste -zone rurali)

**M2** - in parte (foreste -zone rurali e aggiornamento tecnici)

**M 4.2.1** – in parte (prodotti in uscita fuori dall'all 1 TFUE)

**Tip 4.3.1** – in parte (viabilità forestale e privata)

**M8** – tutta

**M15** – tutta

**Tip 16.1.1** - (foreste - zone rurali)

**Tip 16.8.1** – tutta

**M 19.2**



## SIAN aiuti agricoli – MiPAAF

Catalogo

Il «**Catalogo**» è la sezione del Registro dove vengono inserite le informazioni sul *regime di aiuti/aiuti ad hoc (Orientamenti o ABER)* o *regime de minimis agricola (reg 1408/13)* come la descrizione dell'aiuto, la base giuridica, l'importo, l'Autorità responsabile, l'Autorità concedente, l'Autorità erogante, l'obiettivo etc

Registro

La sezione «**Registro**» contiene i benefici, ossia le concessioni di cui gode un beneficiario in riferimento ad un aiuto censito nel **Catalogo**

## RUOLI E FUNZIONI

- **Autorità Responsabile (AdG):**
  - il soggetto cui, nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale, è attribuita la competenza ad adottare il provvedimento di attuazione del *regime di aiuti* o dell'*aiuto ad hoc*
  - registra nel **Catalogo** le informazioni relative al *regime di aiuto, aiuto ad hoc*
- **Soggetto concedente (UOD – GAL):**
  - il soggetto di natura pubblica o privata che concede aiuti individuali
  - **effettua le verifiche propedeutiche consultando il RNA** ed inserisce nel **Registro** le concessioni



**SIAN SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE**  
**Gestione Registro Aiuti di stato**

Utente: HOME HELP

Versione: \_\_\_\_\_

**GRAS - Gestione REGISTRO Aiuti di Stato**  
 Soggetto Normante / Attuatore:

Domanda	CUAA	Denominazione	Modifica Beneficiario

Anno	Codice Aiuto	Descrizione aiuto	Modifica Aiuto	Dettaglio Intervento
2010	Definizione 00238-9/2009	Test Definizione		AJUTO DI STATO

Indietro Salva Stampa

**Anagrafica Registro**

Codice univoco interno della concessione:

Codice domanda o codice di collegamento:  (Nota: Codice di collegamento con il sistema informativo dell'ente che ha fornito l'informazione che permette di recuperare le informazioni dettagliate rispetto al singolo aiuto erogato.)

Ente erogante:

Data di concessione:

Concessioni:  (Nota: Ammontare dell'aiuto ammesso al finanziamento.)

Erogazioni:  (Nota: Ammontare dell'aiuto erogato dal finanziamento.)

Stato Registro:  (Nota: Indica lo stato del registro) - (Valori ammessi: ANNULLATO, IN COMPILAZIONE, VALIDO)  
 In compilazione: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali  
 Annullato: concessione non modificabile, non sarà considerata nei controlli massimali  
 Valido: concessione non modificabile, verrà considerata nei controlli massimali

Tipologia di gestione:  (Nota: Indica il canale attraverso cui il registro è stato acquisito.)

Elenco Concessioni Monitoraggio de Minimis Singolo Beneficiario Monitoraggio concessioni per aiuto

Copyright © 2009 | SIAN s.r.l.

Per l'utilizzo del Registro SIAN bisogna essere utenti SIAN ed essere abilitati alla gestione dell'applicativo Registro aiuti di Stato.

La richiesta di accredito del RAF, va formulata dal Rappresentate Legale del GAL ed indirizzata al Responsabile Utenze SIAN dell'AdG secondo le modalità definite da SIAN.





# Catalogo SIAN

Utente abilitato è il referente aiuti dell'AdG (giusto DPGR 41/2017)

Registrazione da parte dell'Autorità responsabile del regime di aiuti/aiuto ad hoc autorizzato o in de minimis agricolo nella sezione **Gestione Catalogo** del SIAN che rilascia un «Codice Univoco Interno dell'Aiuto»





Utenti abilitati -  
funzionari dei soggetti  
attuatori e dei GAL

**PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AIUTI INDIVIDUALI  
AGRICOLI NEL SIAN – no de minimis agricolo**

- Il **Soggetto concedente (GAL)** effettua sul RNA due visure propedeutiche alla concessione degli aiuti di Stato:
  - la «**Visura aiuti**» che identifica, con riferimento ad un periodo massimo di 10 esercizi finanziari, gli *aiuti di Stato* concessi ad un soggetto identificato tramite codice fiscale;
  - La «**Visura Deggendorf**» che contiene le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
- il **Soggetto concedente (GAL)** registra l'aiuto individuale inserendo il beneficiario nella sezione **Gestione Registro** del SIAN che rilascia il «Codice Univoco Interno della concessione»
- I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del *codice univoco interno della concessione* e delle due visure «*aiuti*» e «*Deggendorf*»

The screenshot shows the 'Gestione Registro Aiuti di Stato' interface. It includes a navigation menu on the left with options like 'Ricerca beneficiari nel registro', 'Nuovo inserimento', and 'Controllo de minimis Regionale'. The main area displays a table of aid requests with columns for 'Anno', 'Codice Aiuto', 'Descrizione aiuto', 'Modifica Aiuto', and 'Dettaglio Intervento'. Below the table, there are input fields for 'Codice univoco interno della concessione', 'Codice domanda o codice di collegamento', 'Ente erogante', 'Data di concessione', 'Concessioni', and 'Erogazioni'. The 'Stato Registro' is set to 'IN COMPILAZIONE'. At the bottom, there are buttons for 'Elenco Concessioni', 'Monitoraggio de Minimis Singolo Beneficiario', and 'Monitoraggio concessioni per aiuto'.

Copyright © 2009 | SIAN s.r.l.





Utenti abilitati -  
funzionari dei soggetti  
attuatori e GAL (almeno il  
RAF)

**PROCEDURA DI REGISTRAZIONE  
DEGLI AIUTI *DE MINIMIS*  
AGRICOLA NEL SIAN\***

Ai fini della verifica del massimale, il **Soggetto concedente** effettua sul RNA la **Visura de minimis** che identifica gli aiuti *de minimis* concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario.

- Registrazione da parte del **Soggetto concedente** della concessione dell'aiuto *de minimis* nella sezione **Gestione Registro** del SIAN che rilascia un «Codice Univoco Interno della concessione».
- I provvedimenti di concessione devono contenere l'esplicita indicazione del *codice univoco interno dell'aiuto* e della *visura de minimis*

\* Non riguarda misure PSR

The screenshot shows the SIAN web application interface. At the top, it says 'SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE' and 'Gestione Registro Aiuti di Stato'. Below this, there is a navigation menu on the left with options like 'Ricerca beneficiari nel registro', 'Nuovo inserimento', 'Controllo de minimis Regionale', etc. The main area displays a table with columns for 'Anno', 'Codice Aiuto', 'Descrizione aiuto', 'Modifica Aiuto', and 'Definizione Intervento'. A table entry is visible for the year 2010 with the code 'DeMinimis-00235-9/2009' and description 'Test DeMinimis'. Below the table, there are buttons for 'Indietro', 'Salva', and 'Stampa'. Further down, there is a form titled 'Anagrafica Registro' with various input fields for 'Codice univoco interno della concessione', 'Codice domanda o codice di collegamento', 'Ente erogante', 'Data di concessione', 'Concessioni', 'Erogazioni', and 'Stato Registro'. The 'Stato Registro' dropdown is currently set to 'IN COMPILAZIONE'. At the bottom, there are buttons for 'Elenco Concessioni', 'Monitoraggio de Minimis Singolo Beneficiario', and 'Monitoraggio concessioni per aiuto'. The footer of the page indicates 'Copyright © 2009 | SIAN s.r.l.'.







## *Esempio configurazione/gestione misura 8 ambito GAL*

*PSR Regione Campania -Misura 8 –tipologia 8.1.1  
Imboschimento*

*La misura è stata già configurata sul  
SIAN dal referente AdG (si tratta di una  
misura in esenzione 702/14)*

*Registrazione degli aiuti individuali concessi dal  
singolo GAL*

*I funzionari del singolo GAL utenti  
SIAN ed abilitati all'applicazione  
Registro aiuti di stato*



UNIONE EUROPEA  
FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



PSR 14-20  
Campania



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA                      dott. Diasco Filippo  
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
255	30/10/2017	7	0

Oggetto:  
PSR Campania 2014/2020 - Misure costituenti regimi di aiuto e obblighi derivanti dall'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - con allegato

Data registrazione	_____
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	_____
Data dell'invio al B.U.R.C.	_____
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	_____
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	_____

SOMMARIO

**MISURE DEL PSR CAMPANIA 14/20 CHE SI CONFIGURANO COME AIUTI DI STATO**..... 4  
 Programma di sviluppo Rurale e normativa aiuti di stato.....4  
 Gli aiuti di stato nel PSR Campania 14/20.....5

**INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO** ..... 7  
 Istituzione del registro e norme di riferimento.....7

**Modalità operative per l'utilizzo del RNA-MISE - aiuti non agricoli** ..... 9  
 Le misure interessate .....9  
 Registrazione della misura e delle procedure attuative (art. 8 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115).....11  
 Gestione delle procedure attuative .....13  
 Registrazione aiuto individuale (art. 9 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115) .....15  
     Compilazione della richiesta di registrazione dell'aiuto .....15  
     Richiesta di registrazione dell'aiuto (convalida) e verifica degli esiti (attribuzione COR) .....22  
     Conferma della registrazione (inserimento estremi concessione **entro 20 giorni dalla convalida**).....22  
 Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione.....23  
 Verifiche propedeutiche alla registrazione/concessione dell'aiuto (artt. 13-14 del DM 115/17)- VISURE.....24

**Modalità operative per l'utilizzo del REGISTRO-SIAN - aiuti agricoli** ..... 28  
 Le misure interessate .....28  
 Profilatura dell'Autorità di Gestione del PSR Campania sul SIAN .....28  
 Registrazione delle misure .....29  
 Registrazione aiuti individuali .....30  
 Gestione degli Aiuti successiva alla registrazione della concessione .....31

**COSA RIPORTARE NEI DICA (O EQUIVALENTE ATTO DI CONCESSIONE PER I REGIMI FUORI PSR O GESTITI DAI GAL)**..... 33

**COSA RIPORTARE NEI DOCUMENTI DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**..... 34

**ELENCO ALLEGATI**..... 35

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR\\_2014\\_2020/pdf/DRD\\_255-30-10-17.pdf](http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/DRD_255-30-10-17.pdf)



L'Europa investe nelle zone rurali



Assessorato Agricoltura



# *Grazie per l'attenzione*

*Aiuti di Stato e PSR/SSL*

*A cura di Giuseppe Rosario Mazzeo  
Referente Aiuti di Stato AdG FEASR  
giusto DPGR 41/17*



UNIONE EUROPEA  
FEASR

L'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE CAMPANIA

Assessorato Agricoltura



PSR 14-20  
Campania